

RITENUTE E CONTRATTI DI APPALTO: NOVITÀ

Nella nostra precedente circolare abbiamo illustrato, seppur in via di estrema sintesi, le novità introdotte dall'art. 4 del decreto legge 124/2019 in materia di ritenute di acconto relative ai lavoratori subordinati impiegati nei contratti di appalto; in quella sede anticipammo anche che con ogni probabilità la norma avrebbe subito profonde rivisitazioni in sede di conversione in legge del provvedimento di urgenza.

Così infatti è stato, nel senso che il testo definitivo del menzionato articolo 4 è profondamente diverso da quello iniziale e prevede ora un obbligo di "vigilanza" a carico dei committenti previsto dall'introdotta art. 17-bis del d. lgs. 241/1997.

Nonostante permangano notevoli profili di incertezza, dovuti alla non "felicissima" formulazione letterale della novella legislativa, nel prosieguo se ne tratteggeranno i contorni essenziali, non senza rappresentare come si rendano urgenti chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in considerazione della sua entrata in vigore, prevista per il prossimo 01 gennaio 2020.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Sono interessati dai nuovi adempimenti, se residenti nel territorio dello Stato, i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 23 del dpr 600/1973, ovvero:

- coloro che esercitano attività di impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali);
- gli esercenti arti e professioni;
- i curatori fallimentari;
- i commissari liquidatori;
- i condomini.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

La nuova disciplina si renderà applicabile solo quando i soggetti di cui sopra, in qualità di **committenti**, affideranno il compimento di **una o più opere o di uno o più servizi, per un importo complessivo annuo superiore a € 200.000**, tramite contratti di:

- **appalto**
 - **subappalto**
 - **affidamento a soggetti consorziati**
 - **o rapporti negoziali comunque denominati**
- aventi le seguenti caratteristiche:
- (a) siano connotati dal **prevalente utilizzo di manodopera**;
 - (b) la manodopera sia utilizzata **presso la sede del committente**;
 - (c) siano impiegati **beni strumentali di proprietà del committente** o a questi in qualunque forma riconducibili.

Come è facile intuire, l'ampia formulazione adottata rende incerta l'esatta delimitazione del perimetro di applicazione della norma. Mentre, da un lato, parrebbero esclusi (ma il condizionale è d'obbligo) i contratti di somministrazione di manodopera, dovrebbero invece rientrarvi i negozi aventi per

oggetto i servizi di pulizia o di portierato, così come quelli relativi ai servizi informatici. Ciò, ovviamente, qualora ricorrano le condizioni sopra indicate.

Tanto premesso, nel prosieguo si indicheranno i particolari obblighi che la disciplina qui in esame introduce a carico delle parti.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, SUBAPPALTATORE E AFFIDATARIO

Dal canto suo, l'appaltatore (ma anche il subappaltatore o l'affidatario) continuerà ad essere l'unico soggetto tenuto all'effettuazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) corrisposti, nonché al loro versamento.

Sin qui, quindi, non vi sono novità rispetto alla situazione antecedente il decreto legge 124/2019 con la rilevante eccezione che ora viene espressamente **esclusa la** possibilità di avvalersi della **compensazione** con eventuali crediti si imposta (tale preclusione vale anche per i contributi previdenziali e assistenziali nonché per i premi assicurativi).

Inoltre, in capo ai soggetti in parola vengono posti **nuovi e pregnanti obblighi di informativa** finalizzati a permettere al committente di verificare l'esatto e puntuale versamento delle ritenute effettuate (nonché delle addizionali Irpef regionali e comunali).

Più in dettaglio, l'appaltatore dovrà:

(a) versare le ritenute effettuate distintamente per i dipendenti impiegati nell'esecuzione di ciascuna specifica opera o servizio (separatamente per ciascun committente);

(b) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute effettuate l'appaltatore dovrà trasmettere a ciascun committente:

- le deleghe di pagamento (modelli F24);
- un elenco dei dipendenti (identificati per il tramite del rispettivo codice fiscale) direttamente impiegati nello specifico appalto;

(c) per detti dipendenti dovranno essere, altresì, comunicate al committente: **i)** il dettaglio delle ore lavorate in esecuzione del singolo appalto; **ii)** l'ammontare della relativa retribuzione corrisposta; **iii)** l'ammontare delle ritenute eseguite nel mese precedente a carico di quel lavoratore, con separata indicazione della parte riferibile allo specifico appalto.

In presenza di subappalto le predette informazioni dovranno essere trasmesse tanto al committente quanto all'appaltatore principale.

Per fare ciò, peraltro, l'appaltatore dovrà tenere distinta la posizione dei singoli dipendenti da lui destinati all'esecuzione degli appalti stipulati con i vari committenti.

Quindi, a titolo di esempio, se un dipendente viene "impiegato" nell'esecuzione di tre appalti diversi riconducibili ad altrettanti committenti, la ritenuta di acconto complessivamente versata a fronte delle retribuzioni di un determinato mese dovrà essere versata previa sua suddivisione in tre distinti modelli F24.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Dal canto suo il committente **deve richiedere** alla sua controparte contrattuale le informazioni e la documentazione di cui sopra, così da verificare che le ritenute "afferenti" ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del proprio appalto siano state effettivamente versate.

Particolari oneri sono stati previsti a suo carico qualora la documentazione richiesta non sia fornita oppure dalla stessa risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute.

In tali circostanze, e sino a quanto i predetti inadempimenti non siano stati rimossi, **il committente deve:**

- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati a favore dell'appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto ovvero delle ritenute non versate;

- darne comunicazione, entro novanta giorni, all'Agenzia delle entrate.

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE

Laddove il committente, ricorrendone i presupposti, non sospenda i pagamenti dovuti all'appaltatore sarà soggetto a una sanzione corrispondente a quella irrogata all'appaltatore stesso per l'omessa effettuazione delle ritenute (pari al 20%) e per il tardivo/omesso versamento delle medesime (pari al 30%).

In altri termini, al committente potrà essere irrogata una sanzione che potrebbe raggiungere il 50% delle ritenute non operate e non versate dall'appaltatore.

INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA

Pur ricorrendo i presupposti sopra illustrati la neo-introdotta disciplina può non trovare applicazione qualora l'appaltatore (o il subappaltatore o l'affidatario) comunichi al committente che nell'ultimo giorno del mese precedente al termine di versamento delle ritenute era in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito nel corso degli ultimi tre periodi di imposta versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle relative dichiarazioni;
- non avere debiti scaduti (risultanti da accertamenti esecutivi, iscrizioni a ruolo o avvisi di addebito) per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000.

La dichiarazione dell'appaltatore deve essere accompagnata da un'apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate e avente validità pari a quattro mesi.

INVERSIONE CONTABILE

Con un'integrazione al comma 6 dell'art. 17 del dpr 633/1972 (nuova lettera *a-quinquies*) le operazioni che costituiscono il sopra illustrato presupposto oggettivo sono attratte al regime dell'inversione contabile.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nonostante siano state apportate notevoli e incisive modifiche rispetto al testo originario, anche la versione definitiva presenta notevoli criticità. Non solo (e già basterebbe) per i nuovi e gravosi oneri che pone a carico di entrambe le parti del rapporto, ma anche per l'incertezza generata da una tecnica legislativa che lascia spazio a molteplici dubbi interpretativi. Non va dimenticato, inoltre, che nei pochi giorni che ci separano dall'entrata in vigore del nuovo regime (01.01.2020) l'Agenzia delle entrate potrebbe emanare un decreto attuativo in merito alle modalità di inoltro da parte degli appaltatori della documentazione destinata ai committenti, così da consentire a questi ultimi di poter effettuare il prescritto riscontro di regolarità con modalità semplificate.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

